

	Allegato "A" al mio atto n. 18434 di raccolta	
	Statuto	
	"Associazione Sole d'Oro APS per la pedagogia Waldorf - ETS"	
	<i>Titolo I - Costituzione e scopi</i>	
	Art. 1 - Denominazione	
	1. E' costituita nella forma giuridica dell'Associazione di Promozione sociale riconosciuta un Ente del Terzo Settore denominato " Associazione Sole d'Oro APS per la pedagogia Waldorf - ETS ", come tale sottoposto alla disciplina del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).	
	2. La denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dall'Associazione solo dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	3. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti, federazioni e associazioni operanti in Italia e all'estero ed, eventualmente, adottarne la tessera quale tessera sociale.	
	4. E' associata alla Federazione delle Scuole Waldorf Italia.	
	Art. 2 - Sede	
	1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Thiene (VI) ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Veneto.	
	2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modificativa.	
	3. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, con decisione dell'organo amministrativo.	
	Art. 3 - Durata	

	1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 4 - Oggetto - Finalità	
	1. L'Associazione trova sorgente nell'impulso del modello della triarticolazio-	
	ne dell'organismo sociale proposta da Rudolf Steiner e si propone di svilup-	
	pare e diffondere il movimento pedagogico Steiner- Waldorf, per operare un	
	rinnovamento dell'arte pedagogica e sociale, favorendo lo sviluppo del sin-	
	golo e della comunità umana.	
	2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e per-	
	segue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. Sono finalità dell'Associazione:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003 n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le atti- vità	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5 D. Lgs.	
	117/2017);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-	
	resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo (lettera "i" art. 5 D. Lgs. 117/2017);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa (lettera "l" art. 5 D. Lgs.	
	117/2017).	
	Art. 5 - Attività	
	1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere a favore	
	dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in accordo con i principi ripor-	

	tati negli insegnamenti di Rudolf Steiner, le seguenti attività:	
	a. promuovere e gestire in modo organizzato e coordinato attività pedagogiche - incluse attività di pedagogia curativa per il recupero e l'integrazione di	
	soggetti portatori di handicap o disadattamento - approfondire e promuovere la ricerca scientifica;	
	b. contribuire allo sviluppo e diffusione del movimento pedagogico Steiner-Waldorf nell'ambito dell'educazione e istruzione scolastica mediante la	
	fondazione e/o gestione di scuole di ogni ordine e grado, promuovendo il	
	dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche;	
	c. promuovere e gestire iniziative e corsi per l'istruzione, la formazione culturale e professionale, l'aggiornamento e la qualificazione delle persone,	
	compresi volontari e dipendenti, in relazione agli scopi dell'Associazione;	
	d. promuovere e realizzare attività e servizi di formazione, educativi, culturali, artistici, ricreativi, sportivi e manuali-pratici utili agli scopi sopra indicati,	
	anche mediante gruppi informali di associati e/o insegnanti della scuola;	
	e. promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni e ogni altra attività che contribuisca a diffondere e sviluppare	
	il movimento pedagogico Steiner-Waldorf, l'antroposofia nelle sue varie espressioni (ad es. medicina antroposofica, bioarchitettura) ed ogni altra attività in armonia con le leggi naturali;	
	f. tutelare l'identità della pedagogia Steiner-Waldorf fondata sull'impulso	
	dell'antroposofia adoperandosi affinché nelle realtà che ad essa si riferiscono espressamente, la vita dell'organismo scolastico si mantenga conforme	
	ai suoi principi;	

	g. promuovere e organizzare attività ricreative, sportive, spettacoli e manife-	
	stazioni artistiche di qualunque natura, mostre, lotterie, attività multimediali;	
	h. promuovere la diffusione di libri, testi, saggi, materiale di tipo informativo,	
	formativo, didattico e metodologico, finalizzato al perseguimento degli scopi	
	associativi;	
	i. promuovere la diffusione di un'educazione diretta al sano sviluppo del	
	bambino, alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo	
	fondamentale della società, contribuendo al rinnovamento dell'arte pedago-	
	gica;	
	j. promuovere iniziative idonee alla tutela della maternità e paternità, al so-	
	stegno dei neo-genitori e delle famiglie che frequentano le attività associati-	
	ve in un'ottica di solidarietà sociale;	
	k. promuovere iniziative ed attività che favoriscano la collaborazione e l'integrazione tra diverse fasce d'età con particolare riguardo agli anziani;	
	l. promuovere, sostenere e diffondere la cultura della corretta e sana ali-	
	mentazione e l'importanza di un'alimentazione biologica e/o biodinamica,	
	anche attraverso la cessione di alimenti e altri beni;	
	m. promuovere, organizzare e gestire attività di mensa e convitto;	
	n. promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'am-	
	biente e dell'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e della educa-	
	zione ambientale, al fine di sviluppare il rispetto per la natura e la conoscen-	
	za del patrimonio naturale;	
	o. mettere a disposizione, a qualunque titolo, le proprie strutture mobili ed	
	immobili e le strutture ricevute in affitto/comodato per attività conformi agli	
	scopi statutari;	

	p. collaborare - ove opportuno anche in fase di costituzione degli stessi -	
	con enti ed istituzioni pubblici e/o privati finalizzati ad ottenere contributi, fi-	
	nanziamenti, e sovvenzioni;	
	q. coordinare, promuovere, sviluppare, cooperare con enti aventi scopi e/o	
	attività uguali, affini, connessi ai propri o, comunque, interessati a collabora-	
	re con l'Associazione per il più proficuo conseguimento degli scopi istituzio-	
	nali;	
	r. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elen-	
	co ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le fi-	
	nalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interes-	
	se generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto	
	a quelle di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto previ-	
	sto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è operata	
	da parte dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).	
	3. Per il raggiungimento dei propri scopi e finanziare le proprie attività di in-	
	teresse generale, l'Associazione potrà promuovere raccolte fondi anche at-	
	traverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi di natura non corri-	
	spettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa e/o sollecitazione	
	al pubblico e/o mediante cessione di beni o erogazione di servizi di modico	
	valore, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.	
	<i>Titolo II - Rapporti associativi</i>	
	Art. 6 – Associati	
	1. Il comportamento tra associati è animato da spirito di fratellanza ed attua-	

	to con correttezza, buona fede e onestà.	
	2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità istituzionali e, aderendo agli scopi associativi, intendano col-	
	laborare al loro raggiungimento, siano essi persone fisiche - senza distinzio-	
	ne di sesso, età, origine, religione - o altre APS.	
	3. Possono aderire all'associazione altri Enti del Terzo Settore o senza sco-	
	po di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero di	
	APS associate; gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente	
	ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di gestione.	
	4. L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto	
	al recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	5. Gli associati sono distinti in ordinari e onorari:	
	a. associati ordinari: coloro che, condividendo lo spirito e le finalità istituzio-	
	nali, partecipano alle attività ed iniziative dell'Associazione e sono in regola	
	con il versamento della quota associativa; sono associati ordinari anche i	
	genitori (almeno uno di essi) di figli iscritti alle scuole gestite dall'Associazio-	
	ne; possono chiedere di diventare soci ordinari anche gli insegnanti e le per-	
	sone con funzioni pedagogico-educative impiegati nelle attività e nelle even-	
	tuali scuole di ogni ordine e grado promosse dall'Associazione.	
	b. associati onorari: le persone fisiche che, condividendo lo spirito e le fina-	
	lità istituzionali dell'Associazione, si sono distinte per particolari meriti acqui-	
	siti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione e non so-	
	no tenuti al versamento della quota associativa, ma esercitano comunque il	
	diritto di voto.	
	6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere infe-	

	riore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla co-	
	stituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'as-	
	sociazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro U-	
	nico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	Art. 7 – Procedura di ammissione	
	1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su i-	
	stanza presentata dall'interessato.	
	2. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, l'esplicita ade-	
	sione al presente Statuto, l'impegno ad osservare le deliberazioni degli or-	
	gani statutari ed a partecipare alla vita associativa.	
	3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla presentazione per iscritto, decidendo secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse	
	generale svolte.	
	4. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data del provvedimento ed annotata nel libro degli associati.	
	5. La delibera di rigetto della domanda deve essere motivata ed è comuni-	
	cata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento;	
	contro di essa l'interessato può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento, che si pronunci l'Assemblea degli associati nella successiva con-	
	vocazione. La domanda di riesame va trasmessa al Consiglio Direttivo, con	
	apposita istanza scritta. Al richiedente deve essere garantito in Assemblea	
	il diritto al contraddittorio.	
	6. La qualifica di Socio onorario può essere concessa dall'Associazione, su	
	proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza	

	del Consiglio Direttivo.	
	Art. 8 – Diritti e doveri degli associati	
	1. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri.	
	2. Essi hanno diritto di:	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione, partecipare alle attività;	
	- partecipare alle assemblee indette, con facoltà di assumere la parola;	
	- esercitare il diritto di voto nelle assemblee dal momento dell'iscrizione nel	
	libro degli associati, per gli associati ordinari se in regola con il pagamento	
	della quota associativa;	
	- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri dell'associazione secondo quanto stabilito dal successivo	
	art. 20; per l'esercizio di tale diritto l'associato presenta espressa domanda	
	di presa di visione al Consiglio Direttivo che provvede entro i 30 (trenta) giorni	
	successivi. La presa di visione si svolge presso la sede dell'Associa- zione in	
	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;	
	- denunciare i fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Set-	
	tore.	
	3. Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazio-	
	ne, mantenendo una condotta animata da spirito di fratellanza con corret-	
	tezza, buona fede e onestà;	
	- attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;	
	- osservare le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- versare la quota associativa nell'importo, misura e termini annualmente	

	stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	4. E' sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti maggiorati o ulter-	
	riori rispetto a quelli dovuti. Possono essere previsti contributi straordinari per	
	far fronte ad esigenze straordinarie, che vengono deliberati con le stes- se	
	modalità previste dal presente articolo per la quota associativa.	
	5. Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e	
	sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in ca-	
	so di successione per causa di morte; non sono rimborsabili, con la sola ec-	
	cezione del rigetto definitivo della domanda di ammissione all'Associazione.	
	Art. 9 - Soci volontari e attività di volontariato	
	1. L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari per lo svolgimento	
	delle proprie attività.	
	2. I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore	
	dell'Associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il pro-	
	prio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fine di	
	lucro neanche indiretto.	
	3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario, non può essere retri-	
	buita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari pos-	
	sono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preven-	
	tivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo	
	forfetario.	
	4. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale	

		sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari.	
		5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi al-	
		lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
		verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del	
		Codice del Terzo Settore.	
		Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
		1. La qualità di associato è a tempo indeterminato e si perde per morte, re-	
		cesso, esclusione, morosità di oltre 6 (sei) mesi nel versamento della quota	
		associativa (per gli associati ordinari), dimissioni.	
		2. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e la ri-	
		chiesta viene comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Essa ha effetto	
		dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
		3. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in pre-	
		senza di gravi motivi, quali:	
		- gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presen-	
		te statuto, regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;	
		- comportamenti in contrasto o incompatibili con gli scopi dell'Associazione;	
		- persistenti violazioni degli obblighi statutari, gravi danni morali e materiali	
		causati all'Associazione;	
		- mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni	
		dall'inizio dell'esercizio sociale o dei versamenti mensili della retta annuale di	
		iscrizione e frequenza alle scuole, protratti per oltre sei (6) mesi. Il Consi- glio	
		Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine con- gruo	
		per poter provvedere al versamento.	
		4. Il provvedimento motivato di esclusione è comunicato per iscritto all'int-	

	ressato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. L'esclusione ha	
	effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato.	
	5. Se l'associato non condivide le ragioni dell'esclusione, può chiedere che	
	sulla decisione si pronunci l'Assemblea, impugnando il provvedimento en- tro	
	30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'esclusione mediante lettera racco-	
	mandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne la data certa; l'impugna-	
	zione è indirizzata al Consiglio Direttivo. Fino alla data di convocazione	
	dell'Assemblea ai fini del ricorso l'appellante si intende sospeso: egli può	
	comunque partecipare alle riunioni Assembleari ma non ha diritto di voto.	
	6. Se l'esclusione è confermata dall'Assemblea, l'associato può ricorrere	
	all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno della comunicazione del-	
	la deliberazione di conferma.	
	7. L'associato che per qualunque motivo abbia cessato di appartenere	
	all'Associazione (receduti o esclusi) non può richiedere i contributi versati	
	né ha alcun diritto sul patrimonio della APS.	
	Art. 11 - Personale retribuito	
	1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti	
	dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.	
	2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dal-	
	la legge e da apposito regolamento, ove venga adottato.	
	<i>Titolo III - Organi associativi</i>	
	Art. 12 - Organi dell'associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea degli associati;	
	b. l'Organo amministrativo, denominato Consiglio Direttivo;	

	c. il Presidente;	
	d. l' Organo di Controllo.	
	Art. 13 - Assemblea degli associati	
	1. L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e	
	in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. E' l'organo	
	sovrano dell'Associazione.	
	<i>A - COMPITI</i>	
	1. L'Assemblea degli associati:	
	- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, di cui ne fissa il nu-	
	mero, dell'Organo di Controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;	
	- delibera sulla responsabilità degli Organi dell'associazione e promuove a-	
	zioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che re-	
	spingono le domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un	
	associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Sta-	
	tuto;	
	- prende visione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	- prende visione del regolamento pedagogico predisposto dal Collegio degli	

	insegnanti in accordo con il Consiglio Direttivo per il buon funzionamento e	
	la gestione delle attività pedagogico/scolastiche.	
	<i>B - CONVOCAZIONE</i>	
	1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la Sede dell'As-	
	sociazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio - e, se richiesto, del bilancio sociale - e per il rinnovo delle cariche venu-	
	te a scadere.	
	2. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Di-	
	rettivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da al-	
	meno un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	3. L'Assemblea è convocata mediante avviso, affisso anche nella sede	
	dell'Associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco del- le	
	materie da discutere - inviato ad ogni associato a mezzo lettera, e-mail,	
	spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o con qualsia-	
	si strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezio-	
	ne - almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.	
	<i>C - DIRITTO DI VOTO</i>	
	1. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi. Si	
	considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera	
	di ammissione dell'associato.	
	2. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente	
	del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20	
	(venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.	

	3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato,	
	conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Cia-	
	scun associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque)	
	deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecen-	
	to)	
	associati.	
	4. Il voto si esercita in modo palese.	
	<i>D - SVOLGIMENTO</i>	
	1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua as-	
	senza, dal Vicepresidente se nominato o dal componente più anziano in ca-	
	rica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato in-	
	dicato dall'Assemblea stessa.	
	2. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea, è affidata ad un segreta-	
	rio nominato dal Presidente dell'Assemblea o ad un notaio nei casi previsti	
	dalla legge o se il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo ver-	
	bale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	3. Il Presidente dell'Assemblea ha i generali poteri ordinatori al fine di assi-	
	curare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei par-	
	tecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presiden-	
	te dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di e-	
	sperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazio-	
	ne necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	4. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli asso-	
	ciati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	5. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con mo-	

	dalità non contestuali ossia in audio video conferenza, purché ricorrano le	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'iden-	
	tità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e	
	gli atti compiuti nella riunione;	
	- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e al-	
	la votazione simultanea, agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	6. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono presenti il Presidente e il verbalizzante.	
	<i>E - MAGGIORANZE</i>	
	1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno	
	degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti e-	
	spressi dai presenti.	
	2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli	
	associati intervenuti.	
	3. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, occorrono la pre-	
	senza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e devolu-	
	zione del patrimonio occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il	

		Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
		Art. 14 - Consiglio Direttivo	
		<i>A - FUNZIONI</i>	
		1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e amministrazione	
		dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
		straordinaria dell'Associazione.	
		2. Spetta al Consiglio Direttivo:	
		- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
		- convocare l'Assemblea degli associati;	
		- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
		- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
		- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Asso-	
		ciatione;	
		- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili al-	
		l'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, ac-	
		ettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei	
		contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, con-	
		trarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con	
		la pubblica amministrazione;	
		- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote d'ingresso;	
		- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;	
		- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;	
		- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure	
		selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante par-	
		tecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazio-	

	ni Temporanee di Scopo), Consorzi, Contratti di Reti fra Imprese, o altre	
	modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi, in collaborazione con le	
	altre componenti/gruppi dell'Associazione;	
	- redigere, in accordo con il Collegio Insegnanti, eventuali regolamenti di	
	funzionamento interno dell'Associazione;	
	- nominare, di concerto con Collegio degli Insegnanti, i Referenti dei Genito-	
	ri. La nomina avviene a maggioranza dei presenti;	
	- proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale de-	
	voluzione del patrimonio residuo;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente deman-	
	dato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.	
	3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti	
	specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	<i>B - COMPOSIZIONE</i>	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri fino a un	
	massimo di 7 (sette); i componenti sono scelti fra gli associati persone fisi-	
	che; sono membri di diritto 2 (due) insegnanti designati al proprio interno	
	dal Collegio degli Insegnanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del	
	Codice del Terzo Settore; durano in carica tre esercizi, cioè fino all'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successi-	
	vo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibi-	
	li.	
	2. I membri del Consiglio Direttivo dovranno riconoscersi nei principi antro-	

	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi me-	
	diante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito/trasmesso con uno	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avve-	
	nuta ricezione.	
	2. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7	
	(sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza, può esse-	
	re convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	3. La convocazione può essere richiesta da almeno tre consiglieri.	
	4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza dirit-	
	to di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.	
	5. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di for-	
	male convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica,	
	purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si	
	oppongano.	
	6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la mag-	
	gioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non con-	
	testuali, ossia audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condi-	
	zioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento del-	
	l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e	

	gli atti compiuti nella riunione;	
	- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	8. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il verbalizzante.	
	9. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.	
	10. Il Consiglio Direttivo tiene periodiche riunioni di informazione e confronto con il Collegio degli Insegnanti.	
	<i>D - DOVERI DELL'UFFICIO</i>	
	1. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	2. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	3. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.	
	4. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	5. Si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 2475-ter del codice civile.	

	Art. 15 - Presidente dell'Associazione	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi	
	e in giudizio.	
	2. E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'ese-	
	cuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. E' eletto a maggioran-	
	za assoluta dei componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	3. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, eventuale revo-	
	ca per giusta causa decisa dall'Assemblea.	
	4. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue	
	funzioni.	
	5. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati.	
	Art. 16 - Organo di controllo	
	<i>A - FUNZIONI</i>	
	1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'As-	
	semblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo	
	le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo	
	concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilan-	
	cio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 del Codice del Terzo Settore. Può inoltre esercitare la revisione dei conti.	

	3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento pro-	
	cedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazio-	
	ni sociali o su determinati affari.	
	4. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza dirit-	
	to di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che	
	approva il bilancio.	
	<i>B - COMPOSIZIONE</i>	
	1. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri scelti	
	tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.	
	2. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	3. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del	
	Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una	
	tantum, durata ultra o infra triennale.	
	4. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'artico-	
	lo 2399 codice civile.	
	5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quel-	
	la di componente del Consiglio Direttivo.	
	Art. 17 - Revisore legale dei conti	
	1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea	
	nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'ap-	
	posito registro.	
	2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo;	

	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	<i>Titolo IV - Organismi dell'associazione</i>	
	Art. 18 - Collegio degli Insegnanti	
	1. Il Collegio degli Insegnanti è composto da tutti gli insegnanti in servizio	
	nelle scuole di ogni ordine e grado, promosse e gestite dall'Associazione.	
	E' custode dell'ideale della libertà nella sfera culturale-spirituale dell'Asso-	
	ciatione.	
	2. Il Collegio degli Insegnanti:	
	esercita in autonomia la direzione didattica e pedagogica delle scuole pro-	
	mosse e gestite dall'Associazione, conformemente all'antropologia antropo-	
	sofica data da Rudolf Steiner e nel rispetto degli indirizzi dettati dal “meto-	
	do” Steiner-Waldorf;	
	tiene periodiche riunioni di informazione e confronto sia con il Consiglio Di-	
	rettivo sia con i genitori degli alunni delle scuole promosse e gestite dall'As-	
	sociatione;	
	si riunisce periodicamente per il miglior svolgimento dei suoi compiti;	
	coltiva le conoscenze dell'antropologia antroposofica e dell'antroposofia in	
	generale attraverso lo studio individuale e collegiale;	
	cura la relazione con il movimento degli insegnanti Steiner-Waldorf attraver-	
	so la partecipazione ai convegni nazionali, agli incontri regionali e ai semi-	
	nari specifici per l'aggiornamento, l'approfondimento della pedagogia, lo	
	scambio delle esperienze e la conoscenza reciproca;	
	si relaziona con il territorio diffondendo la pedagogia Steiner-Waldorf sulla	
	base del programma (annuale e/o pluriennale) di attività e cooperando con	

	i gruppi interni all'Associazione;	
	individua a maggioranza, tra i suoi componenti, 2 (due) membri che faranno parte del Consiglio Direttivo in occasione del rinnovo delle cariche.	
	3. Il Collegio degli Insegnanti opera a stretto contatto con il Consiglio Direttivo - che ha la direzione degli istituti ad indirizzo Steiner Waldorf - e che é intermediario per conciliare e realizzare le esigenze pedagogiche proposte dal Collegio stesso, amministrative e legali, avendo a riguardo i principi di libertà, fraternanza ed uguaglianza.	
	Art. 19 - Referenti degli Associati	
	1. All'interno dell'Associazione Sole d'Oro, opera nell'ideale della fraternanza la Rete degli Associati, altrimenti denominata Rete dei Genitori nel movimento Steiner Waldorf in Italia. E' costituita da genitori di allievi ed ex allievi della scuola Sole d'Oro e, in sinergia con amministratori e insegnanti, lavora trovando ispirazione nei seguenti principi che costituiscono il cuore della sua missione:	
	- l'educazione come contributo ai grandi compiti dell'umanità;	
	- il diritto genitoriale alla libera scelta educativa;	
	- la pedagogia Steiner-Waldorf, che sostiene e promuove operando secondo i principi della triarticolazione sociale.	
	<i>A - COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA DEI REFERENTI</i>	
	2. Il Consiglio Direttivo e il Collegio degli Insegnanti individuano da 2 (due) a 4 (quattro) Referenti degli Associati tra i genitori di allievi della scuola - se possibile almeno 1 (uno) per ciascun settennio educativo - per coordinare e indirizzare le attività della Rete degli Associati.	
	3. Essi devono essere ben inseriti nella comunità di appartenenza e avere	

	riconosciute attitudini e competenze per il lavoro sociale. La nomina sarà comunicata al Consiglio Operativo della Rete secondo le modalità indicate dal regolamento della Rete dei Genitori del movimento Steiner Waldorf in Italia.	
	4. L'incarico dura tre (3) anni dalla nomina ed è rinnovabile, salvo quanto previsto al successivo punto C.	
	<i>B - FUNZIONI ED ATTIVITA' DEI REFERENTI</i>	
	1.1 Referenti mantenendo una stretta relazione con il Consiglio Direttivo e il Collegio Insegnanti:	
	- costituiscono organismo consultivo e propulsivo dell'Associazione;	
	- si attivano nella propria comunità per far crescere e maturare la sfera genitoriale, in particolare tessendo relazioni che favoriscano la comunicazione, il fecondo coinvolgimento e il naturale avvicendamento tra genitori / Associati;	
	- accompagnano i gruppi genitoriali presenti all'interno della scuola, coordinandoli e ascoltandoli nelle loro necessità e proposte;	
	- approfondiscono, attraverso lo studio individuale e di gruppo, l'antroposofia accogliendone gli impulsi nel fare, nel pensare e nel sentire;	
	- si impegnano in ambito regionale e nazionale partecipando agli incontri e portando impulsi ed esperienze dalla propria comunità e riversando nella propria comunità quanto viene incontro dai gruppi regionali e nazionali.	
	<i>C - CESSAZIONE DAL RUOLO DI REFERENTE</i>	
	1. Il Referente cessa dall'incarico per scadenza, rinuncia volontaria, revoca del Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio degli Insegnanti.	
	2. La rinuncia volontaria è comunicata al Consiglio Direttivo, con cui l'int-	

	ressato concorda le modalità di comunicazione della decisione agli Associa-	
	ti;	
	3. Costituisce giusta causa di revoca del Referente:	
	- l'insanabile contrasto con il Consiglio Direttivo e/o il Collegio degli Inse-	
	gnanti;	
	- il comportamento ostruzionistico nei confronti delle attività e della vita as-	
	sociativa;	
	- l'uscita dalla realtà educativa di un figlio, per motivi diversi dalla conclu-	
	sione del ciclo di studi.	
	4. La sostituzione del Referente avviene con le procedure previste dal rego-	
	lamento della Rete dei Genitori del movimento Steiner Waldorf in Italia.	
	<i>Titolo V - Norme di funzionamento</i>	
	Art. 20 - Libri dell'Associazione	
	1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali,	
	l'Associazione deve tenere:	
	a. il libro degli associati;	
	b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devo-	
	no essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del-	
	l'Organo di Controllo se nominato.	
	2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consi-	
	glio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura del-	
	l'organo cui si riferiscono.	
	3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione, facendo-	
	ne apposita istanza al Consiglio Direttivo.	

	Art. 21 - Patrimonio dell'Associazione	
	<i>A - COMPOSIZIONE</i>	
	1. Il Patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti in generale e da eccedenze di bilancio.	
	2. Si compone di:	
	a. un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione ed è strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, l'Organo di Controllo, devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;	
	b. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.	
	<i>B - FUNZIONE</i>	
	1. Il Patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 5.	
	2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione	

	ne anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed al-	
	tri componenti gli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	<i>C - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE</i>	
	1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo,	
	possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rim-	
	borso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.	
	Art. 22 - Esercizi Associativi	
	1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di dura-	
	ta annuale, i quali iniziano il primo settembre di ogni anno e terminano il	
	trentuno di agosto di ogni anno.	
	Art. 23 - Bilancio	
	1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo	
	settembre di ogni anno.	
	2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Di-	
	rettivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione, un	
	bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimo-	
	niale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi e oneri dell'En-	
	te; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le mo-	
	dalità di perseguimento delle finalità istituzionali nonché il carattere secon-	
	dario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta rela-	
	zione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal-	
	l'Organo di Controllo e/o dal Revisore.	

	3. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	4. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e	
	depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio socia-	
	le redatto con le modalità previste dalla legge.	
	5. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato an-	
	nualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della	
	rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, com-	
	pensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Orga-	
	no di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
	Art. 24 - Assicurazione dell'Associazione	
	1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità con-	
	trattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.	
	Art. 25 - Scioglimento e devoluzione	
	1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea	
	degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.	
	2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio resi-	
	duo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo	
	Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del	
	Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare	
	di scioglimento.	
	3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui	
	all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.	

